COMMENTO

di Giuseppe Anzani
Magistrato

FECONDAZIONE ASSISTITA: LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

IL DIRITTO AL FIGLIO-OGGETTO NON È GIUSTO NÉ UMANO

Un tecnico durante una inseminazione artificiale. La salute della donna sembra il baricentro della nuova lettura dell'articolo 14 della Legge 40. Ma nessun figlio chiede di venire al mondo, se la voce che lo chiama non è voce d'amore ma di utilità.

Quando la Corte costituzionale dichiara illegittima una norma di legge, quella norma non vale più. È come cancellata, scompare.

Bisogna allora rileggere ciò che resta, per capire il senso nuovo; per capire, come in una pianta viva, se è stata tagliata una foglia, o un ramo, oppure sono state troncate le radici.

Nei giorni scorsi la Corte costituzionale, esaminando l'articolo 14 della Legge 40 sulla procreazione assistita, che limita a tre il numero massimo di embrioni che si possono creare per un impianto unico e contemporaneo, ha cancellato quel limite. Ha poi aggiunto che l'impianto successivo degli embrioni, da realizzare non appena possibile, va fatto «senza pregiudizio per la salute della donna».

Tutte le altre norme sono rimaste intatte, e dunque è sbagliato affermare che la Legge 40 è stata "bocciata": resta fermo il principio di tutela di tutti i soggetti "compreso il concepito", resta il presupposto di coppia e di sterilità, resta il divieto di esperimenti sull'embrione, di manipolazione genetica, clonazione, selezione, congelamento. Sì, anche la regola che vieta la crioconservazione è rimasta ferma con le sue limitate eccezioni, anche se l'ipotesi di non dover impiantare "tutti" gli embrioni insieme, e magari di averne prodotti più di tre, incrocia ovviamente il problema della loro conservazione.

Non è facile intuire la logica seguita dalla Corte. Può aiutare la lettura delle ordinanze che hanno sollevato la questione; ma il ventaglio dei dubbi del Tribunale di Firenze e del Tar del Lazio è variegato, va dalla stimolazione ovarica ripetuta (tre embrioni sono pochi) al rischio di gravidanza plurima (tre embrioni sono troppi), e inoltre investe il problema della diagnosi preimpianto e della revoca del consenso della donna all'impianto.

Si può arguire che la Corte, accogliendo il dubbio sul limite numerico degli embrioni e sull'impianto simultaneo, ma lasciando intatto il criterio di fondo che vieta il congelamento, abbia ritagliato un'eccezione un poco più larga per gli impianti "differiti". Da concludersi con l'impianto, ma senza pregiudizio per la salute della donna.

Dunque, la salute della donna sembra il baricentro della nuova lettura dell'articolo 14. Ciò non sfora l'orizzonte giuridico, lungamente esplorato anche in passato, della relazione fra salute e vita nella procreazione umana, con i suoi approdi più o meno eticamente accettabili.

La salute va protetta, e va protetta la vita. Ma oggi sono in gioco, se leviamo le ipocrisie, non le stimolazioni ovariche o le gravidanze multiple, ma le diagnosi preimpianto orientate alla scelta tra figli accolti e figli rifiutati.

Allora il concetto di salute della donna si tramuterebbe in scelta di accendere la vita di figli voluti come atto sanitario e di rifiutarne la prosecuzione come atto sanitario respinto.

Un diritto al figlio-oggetto a costo di vite d'avanzo, e un rigetto del figlio non rispondente al prodotto voluto. Così non va, così non è giusto. Così non dice la Costituzione.

Se il mondo giuridico intende gli artifici procreativi e li giudica, sa almeno che è diverso dare la vita dal prendere una vita come una specie di farmaco per la salute procreativa, pronti a lasciarla spegnere in nome della salute insoddisfatta.

Nessun figlio chiede di venire al mondo, se la voce che lo chiama non è voce d'amore ma di utilità, quasi materia previsitabile di desideri selettivi. Non è giusto, non è umano. ■